



Coordinamenti Provinciali Vigili del Fuoco Bari

Al Comando Provinciale VV.F.
BARI
Ing. Vincenzo CIANI

Bari, 25 Luglio'17

Oggetto: Osservazioni modalità di fruizione del periodo di congedo ordinario.

Egregio Comandante,

a seguito dell'informativa sull'argomento in oggetto, di seguito le considerazioni in merito ai diversi punti:

2. In nessuna maniera viene definita la modalità di fruizione del congedo ordinario se non in riferimento alle esigenze di servizio, premesso ciò, si ritiene per tanto inappropriato l'obbligo di fruizione di n.2 turni mensili.

Tuttavia sarebbe auspicabile una proiezione preventiva e ipotetica dei congedi del personale che non sia però obbligatoria.

Sarebbe invece gradita una pianificazione di massima da parte del dipendente, che durante l'anno lavorativo, dimostri di portare ad esaurimento i propri turni di congedo.

Pertanto si ipotizza una gestione flessibile che risponda sia alle esigenze di servizio che alle esigenze di vita del lavoratore e gestione personale delle proprie esigenze fisiche e di riposo, e comunque non in contrasto con quanto ampiamente regolamentato sulla equa fruizione così come al punto 1 della Bozza.

Questo sarebbe il giusto compromesso appunto fra eventuali esigenze di servizio e l'esigenze proprie del lavoratore salvaguardando l'aspirazione a periodi di congedo più lunghi che dovrà comunque tenere presente il diritto e l'equa distribuzione fra tutto il personale nella stessa sede e turno nei periodi di festività ed estivo.

Infine, così come da prospetto statistico dei congedi ordinari riferiti all'anno 2016 presentatoci, non si riscontrano gravi anomalie di gestione, se non per eccesso di congedi in determinate festività che comunque non sono riconducibili alla modalità di fruizione se non più alla garanzia del minimo operativo.

Pertanto, non si ravvisa la necessità di intervenire sulla modalità di fruizione che, come stabilito dal CCNL, ha come unici paletti imprescindibili, l'esigenza di servizio e la fruizione completa entro determinati periodi.

6. Nei casi in cui il congedo richiesto dal lavoratore non può essere concesso, il modello di richiesta non potuta soddisfare dovrà essere firmato e opportunamente motivato.

7. Si richiede l'eliminazione della parte finale nella quale in maniera pregiudizievole viene richiesto al Capo Turno di segnalare eventuali turni di malattia se ricadenti nel periodo precedentemente richiesto per congedo.

8. Va specificato che la fruizione del congedo deve avvenire entro il 30 aprile nella norma ed entro 6 mesi successivi o entro l'anno, nei casi specificati dell'art.2 comma 12, Titolo II Capo I del CCNL vigente.

Distinti saluti.

p. FPCGIL Vigili del Fuoco

Tobia MORELLI

FNS CISL

Nicola ABATESCIANNI

UIL PA

Giuseppe BAGNATO